



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-02-2017 (punto N 28)

Delibera

N 94

del 06-02-2017

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Marco FERRETTI

Oggetto

L.R. 3/94. INTEGRAZIONI AL PIANO DI CONTROLLO DELLA SPECIE VOLPE AI SENSI DELL'ART. 37 DI CUI ALLA DGRT N. 696 DEL 19 LUGLIO 2016 E ALLA DGRT N. 1013 DEL 17.10.2016

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 che ha definito gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visti i commi 2 e 2bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 che disciplinano i casi e le modalità con cui la Regione può esercitare il controllo della fauna selvatica;

Ricordato che ai sensi del comma 3 del citato articolo 37 i piani di abbattimento sono autorizzati dalla Regione sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie volpe, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994, allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti della fauna selvatica presente all'interno degli istituti faunistici destinati alla riproduzione naturale di specie appartenenti alla piccola selvaggina stanziale;

Vista la proposta di piano di controllo della specie volpe in Toscana per il periodo 2016-2018 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, redatto ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994, inviato ad ISPRA con nota del 24 marzo 2016 con nota di cui prot. 110.120, ai fini di ottenere il parere;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 22844/T-A17 del 13 aprile 2016, favorevole alle azioni e procedure proposte, con l'unica eccezione degli interventi in braccata e limitatamente ad istituti specificatamente finalizzati alla produzione di selvaggina, definiti all'art. 10, comma 8 della L. 157/92, ove non si attui alcun tipo di immissione e si realizzi una gestione razionale della piccola selvaggina stanziale basata sui piani di prelievo annuali sostenibili, definiti sulla base dei risultati di specifici censimenti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 696 dell'19 luglio 2016 (L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994), che approva il Piano di controllo della specie volpe in Regione Toscana

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1.013 dell'17 ottobre 2016 (L.R. 3/1994. Modifiche ed integrazioni all'allegato 1 della Delibera della Giunta Regionale n. 696/2016 che approva il Piano di controllo della specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 L. R. 3/94.) che integra e modifica la precedente

Viste le richieste successivamente giunte da parte dei presidenti degli ATC toscani in qualità di soggetti gestori delle Zone Ripopolamento e Cattura e di altri istituti faunistici pubblici, conservate agli atti d'ufficio, che indicano una aumento della presenza della specie volpe in conseguenza della parziale efficacia degli interventi di controllo sinora effettuati con le sole metodologie previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 696 dell'19 luglio 2016, integrata e modificata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1.013 dell'17 ottobre 2016, richiedendo al contempo la possibilità di effettuare interventi con l'utilizzo della braccata;

Considerato che, ad oggi, gli esiti delle attività di controllo effettuate sulla volpe ai sensi del suddetto Piano nel territorio regionale, relativamente al periodo luglio-dicembre 2016, non superano in totale il 10% del contingente prelevabile previsto;

Rilevato che l'impatto prodotto dall'utilizzo dei cani nei negli interventi di controllo sulla volpe, risulti soprattutto relazionato al possibile disturbo delle specie non target, nei periodi dalle nascite e cura della prole, causato dalla braccata, in conseguenza del numero elevato dei cani da seguita utilizzati;

Ritenuto opportuno consentire in via sperimentale fino al 15 marzo 2017 l'impiego degli interventi alla tana estendendoli nelle aree circostanti dalle tane e comunque entro i 500 metri di distanza da esse, nel periodo invernale, attraverso l'utilizzo di non più di due cani selezionati alla ricerca della sola volpe, e con un contenuto numero di cacciatori abilitati a tale fattispecie di prelievo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 26 del 17.01.2017 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e l'Ente Nazionale per la Cinofilia italiana (ENCI) per la specializzazione ed impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio" nella quale sono indicati i percorsi per la validazione delle capacità cinotecniche dei cani da caccia, con riferimento anche a quelli utilizzabili per gli interventi selettivi per la caccia e controllo della volpe;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di integrare il Piano di controllo delle popolazioni di volpe in Regione Toscana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 696 dell'19 luglio 2016, così come integrato e modificato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1.013 dell'17 ottobre 2016, inserendo nell'allegato A della suddetta delibera, nel paragrafo "Modalità dell'attività di controllo" dopo la modalità "alla tana" la seguente previsione:

"fino al 15 marzo 2017 nelle sole Zone Ripopolamento e cattura e nei Centri di Produzione Fauna Selvatica gli interventi con modalità alla tana sono consentiti entro un raggio di 500 metri dalle tane, con cani da tana e/o da seguita appositamente abilitati da ENCI come cani selettivi sulla volpe o con cani con iscrizione all'ENCI che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie volpe, accompagnati dai loro conduttori, in numero massimo di 2 cani per intervento."

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI